



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## Deliberazione del Comitato Istituzionale

SEDUTA del 18/12/2018

N. di Reg. 46

N. di Prot. 2275 del 19/12/2018

Immediatamente eseguibile

**Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017 AI FINI DELL'ADEMPIMENTO PERIODICO DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.**

L'anno **2018 (duemiladiciotto)**, il giorno **18 (diciotto)** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunito il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta come da lettera di convocazione prot. n. 2184 del 10/12/2018.

Presiede la seduta il **Dott. Luca Pierobon** in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino Brenta. Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori del Comitato Istituzionale.

Partecipa alla riunione e funge da verbalizzante il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta **D.ssa Giuseppina Cristofani**.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti del Comitato Istituzionale:

Presidente:	<b>PIEROBON Luca</b>	<b>P</b>
Componenti:	<b>SIMONETTO Elsa Antonia</b>	<b>P</b>
	<b>SCATTOLIN Stefano</b>	<b>P</b>
	<b>SANVIDO Nevio</b>	<b>P</b>
	<b>LAGO Valerio</b>	<b>P</b>
	<b>CAVINATO Elisa</b>	<b>P</b>

Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

**DOTT. LUCA PIEROBON**  
*con firma digitale*

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n. 4

Allegati n. /

IL PRESIDENTE  
**DOTT. LUCA PIEROBON**  
*con firma digitale*

IL DIRETTORE  
**D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI**  
*con firma digitale*

---

Publicata, ai sensi della normativa vigente, nel sito internet dell'Ente in data 19/12/2018.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>A</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>A</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 29/03/2017 è stato nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) del Consiglio di Bacino Brenta con effetto a decorrere dal 01/04/2017;

### RICHIAMATI:

- l'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 che così recita:

*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

- l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 che così recita:

*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 12/09/2017 con la quale, ai sensi del succitato art. 24, comma 1, si è stabilito:

1. di dare atto che il Consiglio di Bacino Brenta fin dalla sua istituzione non ha mai detenuto partecipazioni di alcun tipo neppure rivenienti dalla gestione della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta";
2. di approvare, per quanto in premessa ivi specificato, la presente ricognizione delle partecipazioni;
3. di incaricare il Direttore dell'ente di comunicare entro il 31/10/2017 l'esito della presente ricognizione tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**DATO ATTO** che il Direttore ha effettuato, nei termini di legge, la suddetta comunicazione tramite Portale Tesoro;

**RITENUTO** necessario provvedere all'adempimento di cui al succitato art. 20 comma 1;

**VISTI:**

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 08/05/2018 con cui è stato, tra l'altro, stabilito di:
  - approvare il Rendiconto della Gestione anno 2017 costituito dal Conto del Bilancio 2017, dal Conto Economico 2017 e dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2017 e gli allegati normativamente previsti;
  - dare atto che il Consiglio di Bacino Brenta non ha mai costituito enti e/o organismi strumentali, aziende, società e non detiene partecipazioni in alcun ente e/o organismo strumentale, azienda, società e pertanto non è tenuto a redigere il Bilancio Consolidato previsto dall'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 14/12/2017 con cui sono stati approvati:
  - il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020,
  - il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 27 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018 - 2020;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 16/10/2018 con cui si è stabilito di approvare l'utilizzo parziale dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 per l'importo complessivo di euro 2.310.000,00 e la contestuale variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 36 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la conseguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018 - 2020;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

**RILEVATO**, ad esito di attenta ricognizione, che il Consiglio di Bacino Brenta non deteneva al 31/12/2017 e non detiene tuttora alcuna partecipazione;

**RITENUTO** di procedere con l'approvazione della presente ricognizione;

**VISTE** le "Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014" che comunicano l'unificazione dei due adempimenti testé specificati e prevedono l'aggiornamento a breve dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro nel sito <https://portaletesoro.mef.gov.it> al fine dell'acquisizione unificata delle informazioni normativamente previste;

**ACQUISITO** il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge

## DELIBERA

4. di dare atto, ai fini di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, che il Consiglio di Bacino Brenta non deteneva al 31/12/2017 e non detiene tuttora alcuna partecipazione;
5. di approvare, per quanto in premessa specificato, la presente ricognizione delle partecipazioni;
6. di incaricare il Direttore dell'ente di comunicare l'esito della presente ricognizione tramite l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in adempimento alla comunicazione alla Corte dei conti prevista dal succitato art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 18/12/2018

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

*con firma digitale*

---

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'ente.

Il Comitato Istituzionale approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.